



Città Metropolitana di Milano



Città Metropolitana di Milano

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRESSO E DI CORMANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Oggi undici, del mese di novembre dell'anno duemilaventuno

TRA

il Comune di Bresso, codice fiscale 02965420157, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore, SIMONE CAIRO, nato a Milano (MI) il 31/03/1969, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo Convenzione"

E

il Comune di Cormano, codice fiscale 01086310156, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore, LUIGI GIANANTONIO MAGISTRO, nato a Milano (MI) il 11/07/1967, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso,

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del medesimo Decreto riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 dal titolo "Convenzioni di Segreteria" dispone quanto segue:
- i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 dal titolo "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale";
- l'Amministrazione Comunale di Bresso con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 28/10/2021, e l'Amministrazione Comunale di Cormano con delibera del

Consiglio Comunale n. 40 del 8/11/2021, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato articolo 10 del DPR n. 465/1997;

- i Comuni di Bresso e Cormano, ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenda, contano rispettivamente, al 31/12/2020, n. 26.265 abitanti e n. 20.205 abitanti;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Articolo 1.

I Comuni di Bresso e di Cormano dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98, comma 3, del TUEL e dell'art.10 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, l'ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.

Le parti convengono che rivestirà le funzioni di Comune Capo Convenzione il Comune di Bresso, sede di Segreteria generale di classe 1/B.

Articolo 2.

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell'avvalersi in via esclusiva, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario comunale dei singoli Enti.

Articolo 3.

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data del decreto di nomina e durata fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco del Comune capofila. La convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo degli enti interessati.

Il recesso potrà avvenire in ogni momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche per decisione unilaterale di uno solo di essi, con un termine di preavviso di almeno sessanta giorni.

Previo accordo tra le parti si potrà procedere alla modifica e/o integrazione della convenzione. In entrambe le fattispecie si dovrà procedere mediante provvedimento consiliare.

Dello scioglimento anticipato della convenzione o della sua naturale scadenza dovrà essere data comunicazione al Segretario assegnato alla Segreteria ed alla Sezione Gestione Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno, per gli adempimenti di competenza.

Nei casi di scioglimento anticipato è data facoltà ai Sindaci di concordare, previa

accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato.

Ove non si addivenga all'accordo tra gli interessati, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune capo-convenzione.

Articolo 4.

Il Segretario della Segreteria convenzionata è individuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari comunali.

La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune.

Articolo 5.

La revoca del Segretario della Segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del TUEL e all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4/12/97, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito l'altro Sindaco.

Articolo 6.

La sede di servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo- convenzione.

La sede convenzionata di Segreteria risulta essere, allo stato attuale, di classe 1B.

Il Segretario comunale da assegnare alla Segreteria convenzionata deve essere iscritto nella fascia professionale necessaria.

Articolo 7.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto col Sindaco dell'altro Comune.

È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Articolo 8.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare la sua presenza in ciascun Comune per una percentuale di ore lavorative commisurato alle dimensioni demografiche di ogni Ente, a quelle degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche dei medesimi comuni convenzionati.

Nello specifico, il Segretario assegnato all'ufficio di Segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni come segue:

60% presso il Comune di Bresso (pari a tre giornate lavorative)

40% presso il Comune di Cormano (pari a due giornate lavorative).

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci del Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Per la sostituzione del Segretario in caso di impedimento o assenza, i comuni di Bresso e di Cormano provvederanno in via prioritaria mediante incarico al proprio Vice Segretario.

Articolo 9.

Il trattamento economico e le indennità spettanti al titolare della segreteria vengono stabiliti dalla vigenti norme statali e delle vigenti disposizioni contrattuali collettive nazionali.

Al segretario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, da liquidarsi con cadenza trimestrale.

Al segretario spettano inoltre tutte le indennità legittimamente dovute per l'attribuzione di ulteriori funzioni. La misura della maggiorazione della retribuzione di posizione sarà determinata da ciascuno dei due Comuni.

Articolo 10.

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, come determinata dal vigente contratto di categoria dei segretari, la quale graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Bresso: 60%

- Comune di Cormano: 40%

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, ogni semestre, il rimborso della quota-parte a carico dell'altro Comune.

Nell'attribuzione della parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti, si terrà conto della valutazione espressa dai singoli Comuni attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al loro concorso nella spesa. Anche i rimborsi di spese, e tutti gli altri eventuali oneri strettamente legati alle specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente dall'Ente Capo Convenzione e successivamente richiesti a rimborso.

Articolo 11.

In sede di prima attuazione, le parti convengono che l'attuale Segretario Generale del Comune di Bresso ricoprirà l'ufficio di Segreteria convenzionato con il presente atto.

Il Sindaco del Comune di Bresso, a tal proposito, rinnoverà il decreto di nomina uniformandolo a quanto previsto e conseguente alla presente convenzione. Egli indicherà altresì la data di inizio della nomina.

Articolo 12.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Articolo 13.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali del Comune di Bresso e di Cormano o sarà inviata a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. 4/12/97, n. 465, alla Sezione Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Bresso
Simone Cairo

Il Sindaco del Comune di Cormano
Luigi Gianantonio Magistro

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)